

**Cassazione Civile, Sez. I, 12 maggio 2021 n. 12662; Pres. De Chiara, Rel. Scotti**

A seguito del rigido regime di preclusioni in limine litis introdotto dalla novella del codice di rito recata dalla l. n. 353/1990, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto convenuto in giudizio dallo stesso attore (cd. domanda riconvenzionale trasversale), in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, purché ne faccia istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 166 c.p.c., procedendo, così, secondo l'iter delineato dall'art. 269 c.p.c. e, dunque, chiedendo al giudice il differimento della prima udienza, onde provvedere alla citazione dell'altro convenuto nell'osservanza dei termini di rito.

Anche la riconvenzionale tra convenuti va soggetta ad autorizzazione del magistrato.

Lo scopo del presente lavoro è analizzare la recente decisione n. 12662 del 2021 con cui la Corte di cassazione civile ha chiarito la disciplina applicabile alla domanda avanzata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, c.d. domanda riconvenzionale trasversale.

The purpose of this article is to analyse the recent decision no. 12662 of 2021 in which the Civil Court of Cassation has clarified the regulation applicable to the claim made by a defendant against another defendant, so-called 'cross counterclaim'.

Sommario: 1. Introduzione - 2. La riconvenzionale: origine storica e attuale conformazione nel codice di procedura italiano - 3. La riconvenzionale cd. trasversale - 4. Riconvenzionale trasversale e chiamata del terzo prima e dopo la Novella del 1990 - 5. La tesi tradizionale: analogia con la riconvenzionale cd. propria - 6. La tesi della Cassazione: il coevocato è pur sempre un terzo - 7. Riflessioni conclusive

1. Introduzione

I Maestri del diritto medioevale ci tramandano l'idea del processo civile come *actus trium personarum*¹, sede privilegiata di un'intensa dialettica tra attore, convenuto e giudice.

A chiunque attualmente frequenti le aule di giustizia l'eloquente espressione latina non può che apparire quanto meno remota. Attore, giudice e convenuto continuano indubbiamente a esserne protagonisti, ma ad essi si affiancano una pluralità di soggetti in vario modo interessati all'esito della lite.

¹ L'espressione è solitamente riferita al *De iudiciis* di Bulgaro, uno dei "quattro dottori", allievo di Irnerio, fondatore della scuola bolognese dei Glossatori (XI secolo).

Il codice di procedura civile dedica al processo con pluralità di parti molteplici disposizioni: tra le altre, possono annoverarsi gli artt. 102 e 103 c.p.c. che disciplinano il litisconsorzio necessario e facoltativo, istituito mediante il quale si realizza *ab initio* il cumulo soggettivo. Il terzo può peraltro essere convenuto o decidere di prendere parte alla disputa anche lite pendente - fino al momento della precisazione delle conclusioni -, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 105, 106 e 107 c.p.c. in materia di intervento volontario o coatto (quest'ultimo a sua volta distinto in intervento ad istanza di parte o *iussu iudicis*).

Alla luce di tale scenario, al cumulo soggettivo si accompagna sovente anche un cumulo di natura oggettiva, per effetto del quale risulta ampliata la cognizione dell'organo giudicante, il quale dovrà occuparsi di richieste ulteriori rispetto a quella originariamente proposta dall'attore. L'ipotesi più comune è rappresentata dalla domanda che il convenuto può a sua volta formulare nei confronti della controparte e che ben potrebbe fondare un'autonoma e distinta azione, nota come domanda riconvenzionale propria.²Tuttavia, non è astrattamente preclusa la possibilità che il convenuto proponga domanda nei confronti di un altro convenuto, coevocato nel medesimo giudizio: si parla, in tal caso, di domanda riconvenzionale cd. impropria o trasversale.

Nella pronuncia in commento, la Cassazione, a fronte del silenzio serbato dal legislatore sul punto, supera la tesi tradizionale che equipara la riconvenzionale trasversale a quella propria ed applica il differente meccanismo previsto per la chiamata in causa del terzo (artt. 167 e 269 c.p.c.), sulla base dell'assunto per cui il coevocato, rispetto al convenuto che lo cita, è a tutti gli effetti un terzo.

2. La riconvenzionale: origine storica e attuale conformazione nel codice di procedura italiano

Il codice di rito non contiene un'esplicita definizione di domanda riconvenzionale. La dottrina e la giurisprudenza ne individuano i tratti essenziali nella provenienza da parte del convenuto³,

²Quest'ultima va rigorosamente tenuta distinta dalla cd. eccezione riconvenzionale, figura conosciuta dalla dottrina mediante la quale il convenuto oppone al diritto fatto valere dall'attore un suo diritto idoneo a paralizzarlo (es. compensazione), ampliando così il tema della controversia senza però tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda. Per alcuni riferimenti giurisprudenziali si veda Cass., 13 giugno 2013, n. 14582, in www.italgiure.giustizia.it e Cass., 15 aprile 2010, n. 9044, *ivi*.

³Il convenuto, spiegando domanda riconvenzionale, non si limita ad esperire l'azione di (mero) accertamento negativo della pretesa attorea, ma, approfittando della pendenza del giudizio contro di lui promosso, chiede che «*l'attuazione di una volontà legislativa a suo favore, indipendentemente dalla richiesta di rigetto della domanda [attrice]*» (così, M. DINI, *La domanda riconvenzionale nel diritto processuale civile*, Milano, 1978, pp. 103-105. Le medesime considerazioni valgono per la cd. *reconventio reconventionis*, locuzione riferita alle domande ed eccezioni dell'attore che sono conseguenza delle eccezioni e domande riconvenzionali proposte dal convenuto (art. 183, comma quinto, c.p.c.), da ricondurre al *genus* della domanda riconvenzionale, come sottolineato da M. COMASTRI, *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani e R. Vaccarella, Torino, 2012, vol. I, pag. 487.

nell'autonomia del diritto fatto valere e nella idoneità ad ottenere una pronuncia suscettibile di giudicato.⁴

Nel diritto romano classico l'esistenza della riconvenzionale era dibattuta, almeno fino all'avvento della Nov. 96, con cui Giustiniano prescrisse l'obbligo per il convenuto di far valere ogni pretesa contro l'attore nello stesso giudizio, in tal modo evitando superflui dispendi per l'amministrazione della giustizia. Nel diritto intermedio e nel diritto canonico, la riconvenzionale era ammessa solo se relativa a causa connessa con quella originariamente introdotta dall'attore. Volgendo lo sguardo Oltralpe, la legislazione statutaria francese vietava la riconvenzione fino alla *Coutume de Paris* del 1580.⁵ Anche il *code de procedure civile* del 1806 conteneva appena tre riferimenti indiretti alla riconvenzionale, senza offrirne una specifica regolamentazione. Solo con le leggi del 1838 viene formalmente disciplinata la "domande incidentale", poi recepita anche dal nuovo *code de procedure civile*.⁶

L'attuale codice di procedura civile contempla la domanda riconvenzionale in due disposizioni: si tratta dell'art. 36 e dell'art. 167 c.p.c. La prima norma, collocata a chiusura della Sezione IV (Titolo I del Libro I) recante "Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione", accorda al giudice adito con la domanda principale il potere di conoscere anche delle domande riconvenzionali purché queste non eccedano la sua competenza per materia e valore (risultando altrimenti applicabili le disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 c.p.c.). Il legislatore mira dunque a realizzare il *simultaneus processus* anche derogando alla competenza per territorio (al di fuori dei casi di cui all'art. 28 c.p.c.), a condizione che la domanda riconvenzionale sia connessa a quella principale in ragione della *causa petendi* o come mezzo di eccezione.

L'art. 167 c.p.c. regola il contenuto dell'atto difensivo del convenuto, imponendogli di formulare le sue difese in modo completo, al fine di determinare quanto prima il *thema decidendum*. Ai sensi del secondo comma, egli è tenuto a proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni in senso stretto (tra cui rientra quella di incompetenza ex art. 38, 1° co., c.p.c.)⁷,

⁴Si veda A. CARRATTA, *Codice di procedura civile ragionato, sub art. 167*, Nel Diritto Editore, Molfetta, 2021, il quale definisce la riconvenzionale come «la domanda proposta dal convenuto con la quale quest'ultimo non si limita a chiedere il rigetto della domanda attorea, ma richiede l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un diritto diverso da quello oggetto della domanda principale ancorché ad esso collegato».

⁵Secondo G. TARZIA – C. E. BALBI, in *Enc. dir.*, voce *Riconvenzione - dir. proc. civ.*, XL, Milano, 1989, 665 ss., la domanda riconvenzionale rappresenta «l'esercizio da parte del convenuto di un'azione contro l'attore diretta ad ottenere una pronuncia suscettibile di giudicato e del tutto autonoma, anche quando connessa, rispetto alla domanda proposta dall'attore».

⁶Le leggi cui si fa riferimento sono quelle dell'11 aprile e del 25 maggio 1838. Per maggiori riferimenti, cfr. G. TARZIA – C. E. BALBI, *op.cit.*, 667. Nel diritto processuale francese, alla *demande iniziale* che l'art. 53 definisce «*celle par la quelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions*» e che «*introduit l'instance*», si contrappongono le *demandes incidentes* (disciplinate dagli artt. 63-70), cioè «*toute demande intervenant au cours d'un procès déjà né*» e che sono «*la demande reconventionnelle, la demande additionnelle e l'intervention*» (art. 63). Cfr. E. VULLO, *La domanda proposta da un convenuto contro l'altro: condizioni di ammissibilità, termini e forme*, in *Giur. It.*, 2002, 1778.

⁷Tra i contenuti da formularsi a pena di decadenza rientra anche la chiamata in causa del terzo, come si deduce dal combinato disposto degli artt. 269, comma secondo e 167, comma terzo c.p.c.

a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata nei venti giorni anteriori alla prima udienza.

Analoga disposizione è prevista per il processo del lavoro: l'art. 416 c.p.c. prescrive l'onere di costituzione per il convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza, depositando in cancelleria una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Tuttavia, per le controversie di lavoro, l'art. 418 c.p.c. impone, pena la decadenza dalla domanda riconvenzionale, di chiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza.⁸La *ratio* di tale prescrizione può rinvenirsi nelle esigenze di oralità e concentrazione che governano il rito del lavoro e che richiedono di condensare tutta l'attività processuale rilevante nell'ambito degli atti introduttivi precedenti all'udienza di discussione.⁹

3. La riconvenzionale cd. trasversale

Il processo litisconsortile rende non infrequente anche il caso in cui il convenuto proponga una domanda nei confronti di un altro convenuto, anch'egli citato in giudizio dall'attore.

La fattispecie *de qua* è stata recentemente sottoposta all'attenzione della Suprema Corte. La vicenda oggetto della pronuncia in epigrafe prende le mosse dalla domanda proposta da un correntista nei confronti della Banca creditrice, finalizzata ad ottenere l'accertamento della responsabilità dell'istituto ai sensi dell'art. 2049 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni per aver erroneamente accreditato sul conto di un altro correntista una somma di denaro versata dall'attore. La Banca, costituendosi alla prima udienza, avanza una serie di difese in merito, proponendo altresì domanda di manleva nei confronti dell'altro convenuto, destinatario erroneo dell'accredito. Si tratta, a ben vedere, di una domanda riconvenzionale trasversale di garanzia cd. impropria¹⁰ dichiarata inammissibile sia in primo grado che in appello in quanto proposta tardivamente, oltre i termini previsti dagli artt. 166 e 167 c.p.c. (cioè nella comparsa di risposta tempestivamente depositata nei venti giorni antecedenti alla prima udienza).

⁸Cass., 29 gennaio 2019, n. 2334, in www.italgiure.giustizia.it, ha tuttavia precisato che la decadenza stabilita dall'art. 418 non si produce qualora l'attore ricorrente compaia all'udienza originariamente stabilita ex art. 415, ovvero alla nuova udienza di cui all'art. 418 eventualmente fissata d'ufficio dal giudice, senza eccepire l'irritualità degli atti successivi alla riconvenzione ed accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la stessa domanda riconvenzionale.

⁹Su punto, v. V. MORELLO, *Note sulla cd. domanda trasversale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 389 ss., nonché F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2015, 87, secondo il quale, se nel rito del lavoro la fissazione di una nuova udienza è prevista in ogni ipotesi di ampliamento dell'ambito oggettivo del processo (proposizione di domande riconvenzionali ex art. 418 c.p.c., intervento volontario del terzo ex art. 419 c.p.c., chiamata in causa del terzo ex art. 420 c.p.c.), nel rito ordinario lo spostamento della prima udienza di comparizione è un'eventualità riconnessa unicamente alla chiamata del terzo in causa.

¹⁰Sino all'intervento delle Sezioni Unite, la distinzione tra garanzia propria e impropria si fondava sul rilievo per cui, nel primo caso, l'obbligo di garanzia deriva dalla legge o comunque dal rapporto giuridico sul quale si fonda la domanda principale (es., garanzia per evizione gravante sul venditore ex art. 1476, n. 3 c.c.). Nel secondo caso, invece, la garanzia discende da un titolo diverso da quello da cui discende la domanda principale (es., vendita a catena). Con la sentenza n. 24707, resa il 4 dicembre 2015 dalle SS.UU. (in www.italgiure.giustizia.it), è stato affermato che la distinzione tra garanzia propria ed impropria non trova alcun fondamento normativo e che ha valore meramente descrittivo. Ne consegue l'applicabilità della deroga alla competenza ex art. 32 c.p.c. anche al caso della garanzia impropria.

È proprio tale ultima disposizione a fondare il sesto motivo del ricorso per cassazione proposto dalla Banca per la «*violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 167 c.p.c.*»: la ricorrente contesta la sentenza d'appello per avere erroneamente ritenuto tardiva la domanda di garanzia da essa proposta nei confronti dell'*accipiens*. Sostiene infatti che l'art. 166 c.p.c., non operando alcun riferimento alla domanda svolta nei confronti del coevocato in giudizio, non sarebbe applicabile a tale fattispecie e pertanto la chiamata in giudizio del garante sarebbe assimilabile all'intervento del terzo ad istanza di parte (art. 105 c.p.c.), non vincolato al rispetto dei termini di cui all'art. 167 c.p.c.

Con la pronuncia in commento, la Corte di legittimità, pur confermando la declaratoria di inammissibilità della domanda di garanzia proposta dall'istituto di credito alla prima udienza, coglie l'occasione per offrire un'approfondita disamina sull'ammissibilità e sulle condizioni di proponibilità della riconvenzionale trasversale, ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale in materia a fronte di una vistosa lacuna normativa.¹¹

4. Riconvenzionale trasversale e chiamata del terzo prima e dopo la Novella del 1990

L'ammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale si rinviene (già) in una pronuncia di legittimità del 1969; in quell'occasione, il S.C. evidenziò che «*sarebbe rigido e vuoto formalismo negare a chi è chiamato in un giudizio la possibilità di far valere in quella medesima sede il diritto di cui è titolare e che avrebbe potuto sicuramente tutelare mediante l'intervento solo perché, maliziosamente o meno, gli è stata attribuita altra veste processuale*». ¹²In altri termini, non si rinvergono valide ragioni per negare al convenuto ciò che invece si consente al terzo interveniente.¹³

Una volta risolta in senso positivo la questione relativa all'astratta configurabilità della riconvenzionale trasversale, si pone un problema strettamente consequenziale, oggetto della

¹¹L'assenza di adeguata collocazione normativa della domanda cd. trasversale è bene messa in luce da A. RONCO, *Appunti sulla domanda proposta da un convenuto contro l'altro*, in *Giur. It.*, 1999, 12. L'Autore, in particolare, sottolinea che dal punto di vista di quell'elemento dell'azione che è rappresentato dalle *personae*, il codice di rito civile qualifica e disciplina espressamente «*un ampio e quanto mai analitico plesso di eventualità, all'interno del quale, peraltro, la domanda che abbia quali personae due soggetti i quali siano stati entrambi già convenuti in giudizio dall'attore non trova un'immediata collocazione*», sicché «*l'unico spazio semantico in grado di ospitare il fenomeno è quello della domanda riconvenzionale, dal momento che gli artt. 36 e 167, 2° comma, c.p.c. si incentrano sulla provenienza della domanda (provenienza che è del convenuto), tacendo su chi possa esserne il destinatario*».

¹²Così, Cass., 4 gennaio 1969, n. 9, in *Giur. It.*, 1970, I, 804. Nello stesso senso anche la giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Napoli, 20 settembre 2001, in *Giur. It.*, 2002, 292.

¹³In questi termini, A. RONCO, *Appunti sulla domanda proposta da un convenuto contro l'altro* cit. L'Autore, argomentando in base agli artt. 106, 167, ultimo comma e 269, comma secondo c.p.c., osserva che, se al fideiussore, citato per l'adempimento dell'obbligazione garantita, è consentito chiamare in causa il debitore principale per esercitare nei suoi confronti l'azione di regresso a norma dell'art. 1950 c.c., non si comprenderebbe il perché dovrebbe essergli precluso l'esercizio dell'azione, qualora il debitore fosse stato convenuto, in via litisconsortile e quale obbligato solidale, dal creditore. Di contrario avviso è S. EVANGELISTA, *Riconvenzionale (domanda)*, in *Enc. Giur. Treccani*, Vol. 27, Roma, 1991, 4, il quale nega la configurabilità della riconvenzionale tra convenuti sulla base del rilievo per cui all'azione spiegata dal convenuto mal si conviene «*la definizione di riconvenzione che ha un senso relativamente a quella proposta nei confronti dell'autore della vocatio in ius, non già nei confronti di chi a questa è stato a sua volta assoggettato*».

pronuncia che si annota: nel silenzio del legislatore, ci si chiede quali siano le condizioni di proponibilità della domanda tra coevocati. In particolare, due orientamenti si contendono il campo: il primo la equipara *tout court* ad una domanda riconvenzionale in senso proprio, con conseguente applicabilità degli artt. 166 e 167 c.p.c. L'opinione avversa ritiene invece che la riconvenzionale trasversale debba più propriamente essere assoggettata alla disciplina che governa l'intervento del terzo ad istanza di parte (artt. 167, comma terzo-269 c.p.c.).

Due precisazioni, a questo punto, si ritengono opportune. La prima attiene alla delimitazione dei *confini soggettivi* del problema: la questione della forma della riconvenzionale trasversale sorge, infatti, solo nel caso in cui il convenuto destinatario della stessa sia costituito in giudizio. *Nulla quaestio* nel caso del contumace, per cui l'art. 292 c.p.c. espressamente richiede la notificazione di determinati atti processuali, tra cui rientrano le domande riconvenzionali.

Il secondo chiarimento concerne il termine ultimo per la formulazione della domanda trasversale: sia condividendo la tesi che la assimila alla riconvenzionale propria, sia optando per il meccanismo *ex art. 269 c.p.c.*, pare ragionevole ritenere che essa debba essere formulata (eventualmente preceduta dall'istanza di differimento dell'udienza) entro il ventesimo giorno precedente l'udienza di prima comparizione *ex art. 166 c.p.c.*¹⁴

Prima di esaminare nel dettaglio le due soluzioni, con tutte le ricadute di ordine pratico che esse comportano, occorre brevemente ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'istituto della domanda riconvenzionale e dell'intervento ad istanza di parte dopo la novella del 1990 (L. 26 novembre 1990, n. 353).

Nel rito antecedente alla riforma, la riconvenzionale trasversale soggiaceva ad un regime di proposizione alquanto flessibile, analogo a quello previsto per la riconvenzionale propria: non se ne richiedeva infatti la notificazione, risultando sufficiente la comunicazione al procuratore costituito di una comparsa nelle forme di cui all'art. 170 c.p.c., al fine di consentire al destinatario di apprestare le sue difese e contraddire.¹⁵ Solo in caso di contumacia, il rispetto del diritto di difesa imponeva la necessità di notificare l'atto contenente la domanda trasversale.¹⁶ Peraltro, nel rito previgente, la disciplina della chiamata in causa del terzo non

¹⁴In questo senso, V. MORELLO, *Note sulla cd. domanda trasversale cit.*, 396.

¹⁵In questo senso, Cass., 17 marzo 1990, n. 2238, in *Mass. Giust. Civ.*, 1990, 3, secondo la quale la parte costituita in giudizio può proporre domanda di garanzia nei confronti di un'altra parte, anch'essa costituita, mediante la comunicazione di una comparsa nelle forme previste dall'art. 170 c.p.c., non essendo necessario, perché sia rispettato il principio del contraddittorio, la notificazione di un atto di citazione, atteso che la comunicazione della comparsa è idonea a consentire al destinatario della domanda di interloquire sulla stessa e di apprestare le sue difese". Cfr., sul punto, anche Cass., 21 ottobre 1992, n. 11501, in *www.italgiure.giustizia.it*.

¹⁶Per un'applicazione dei suddetti principi, si veda Cass., 12 novembre 1999, n. 12558, in *www.italgiure.giustizia.it*. Nel caso in oggetto, ad onor del vero, più che una domanda trasversale veniva in rilievo una mera difesa, mediante la quale uno dei due soggetti convenuti in giudizio dall'attore come responsabile dello stesso fatto illecito negava la propria responsabilità ed indicava l'altro come esclusivo responsabile: nella circostanza, veniva affermato che, ove il soggetto destinatario della nuova domanda del convenuto fosse stato già stato a sua volta convenuto in giudizio dall'attore, la domanda del primo convenuto nei confronti dell'altro, avrebbe potuto essere proposta anche con la comparsa di costituzione, conformemente ai principi di economia processuale e di concentrazione dei giudizi, per cui la domanda proposta con la comparsa di costituzione, da un convenuto contro altri convenuti è ammissibile, purché tale proposizione avvenga entro i termini di legge previsti per la

veniva richiamata per la riconvenzionale trasversale, probabilmente perché il meccanismo per essa previsto era di difficile estensione analogica. Il legislatore del 1940, infatti, aveva predisposto due possibilità alternative: o il terzo veniva chiamato direttamente alla prima udienza fissata dall'attore nel rispetto dei termini a comparire, oppure il convenuto doveva chiedere al giudice, in prima udienza, apposita autorizzazione e l'intervento avveniva in un'udienza successiva appositamente fissata.¹⁷

Il sistema processuale introdotto dalla riforma del 1990, (ri)valorizzando i principi di concentrazione, oralità ed immediatezza (ai quali si erano ispirati i *conditores*), ha finito con l'imporre una più rigorosa scansione dei tempi processuali. Il novellato art. 269 c.p.c. non contempla più la possibilità, per il convenuto, di citare direttamente il terzo per la prima udienza - come consentito nel testo previgente - obbligandolo invece a manifestare la sua volontà di ampliare l'ambito soggettivo della controversia nella comparsa di risposta, a pena di decadenza. Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che il convenuto possa continuare a citare il terzo per la prima udienza ogniqualvolta abbia a disposizione il tempo sufficiente per redigere e notificargli la citazione, in modo tale che tra la notifica e l'udienza intercorra il lasso temporale *ex art. 163 bis c.p.c.*¹⁸ Questa soluzione è però criticata da altra dottrina: si obietta, infatti, che alla chiamata in causa del terzo è collegata la fissazione di una nuova udienza proprio per consentirne la *vocatio in ius* ed è difficile immaginare come questo sia possibile nella realtà concreta, nella quale si dovrebbe immaginare che il convenuto sia così solerte da consentire al suo difensore il rispetto dei termini indicati dall'art. 163 *bis cit.*¹⁹

Altresì dibattuta, fino all'intervento della Corte di legittimità²⁰, era la disciplina applicabile alla chiamata in causa del terzo da parte dell'opponente nel procedimento monitorio, in ragione della duplice veste da questi assunta: attore in senso formale, convenuto in senso sostanziale. Si registrava infatti notevole incertezza circa la possibilità per l'opponente a decreto ingiuntivo di adoperare il meccanismo previsto per l'attore *ex art. 269, terzo comma, c.p.c.* (autorizzazione e eventuale fissazione di una nuova udienza da parte del giudice), ovvero quello previsto dal secondo comma della medesima disposizione per il convenuto (dichiarazione in comparsa e

proposizione della domanda riconvenzionale (si vedano anche Cass., 29 aprile 1980, n. 2848, in www.italgiure.giustizia.it; Cass., 26 marzo 1971, n. 894, *ivi*).

¹⁷Si veda *amplius*, C. CONSOLO – F. P. LUIO – B. SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991, p. 163; G. P. CALIFANO, *Intervento di terzi e riunione di procedimenti*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di S. Chiarloni, Milano, 2018, 122, ove si rileva come, nella prassi, avveniva che il convenuto citasse il terzo per la prima udienza, salvo chiedere al g.i., con istanza proposta entro la prima udienza, di poterlo fare per un'udienza successiva all'uopo eventualmente fissata e, pertanto il g.i. disponeva di un ampio potere discrezionale nel valutare le ragioni che avevano impedito alla parte originaria l'immediata chiamata del terzo.

¹⁸Si veda C. CONSOLO – F. P. LUIO – B. SASSANI, *La riforma del processo civile*, cit., p. 164, per i quali non vi sarebbe ragione di seguire la via più lunga e macchinosa, non ravvisandosi inconvenienti se il convenuto sfrutta il tempo che ha a disposizione per citare il terzo.

¹⁹Si veda G. VERDE – L.F. DI NANNI, *Codice di procedura civile - Legge 26 novembre 1990, n.353*, Torino, 1990, 128.

²⁰ La prima pronuncia in tema è di Cass., 27 giugno 2000, n. 8718, in www.italgiure.giustizia.it, che ha inaugurato un orientamento poi mai contraddetto nella giurisprudenza di legittimità.

istanza per il differimento della prima udienza). La giurisprudenza di merito²¹, negando l'applicabilità del secondo dell'art. 269 cit., impone all'opponente che intenda chiamare in causa un terzo di citarlo per la prima udienza: ciò in base alla considerazione per cui, a differenza del processo ordinario, nel giudizio monitorio la fissazione del giorno dell'udienza di comparizione è rimessa all'opponente e non vi sono ragioni strutturali per richiedere lo spostamento della prima udienza sì da consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 *bis* c.p.c.²²

La Corte di Cassazione ha invece condiviso la soluzione contraria: l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo dovrà richiedere, con l'atto di opposizione, l'autorizzazione alla chiamata ed il differimento dell'udienza da lui fissata nel medesimo atto, ai sensi dell'art. 269, comma terzo, c.p.c. Questa tesi si fonda sul rilievo per cui nel giudizio di opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto; ciò vale sia in relazione alla regola dell'onere della prova, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Secondo la Suprema Corte, sebbene il disposto dell'art. 269 cit. mal si concili con l'opposizione al decreto, «*in ogni caso l'opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto*».²³ In definitiva, in forza di questo orientamento, l'opponente in seno al giudizio monitorio potrà citare in giudizio unicamente la parte opposta e, nel medesimo atto di opposizione, dovrà chiedere espressamente l'autorizzazione a evocare in causa il terzo, esplicitando le ragioni in fatto e in diritto alla base di tale chiamata. Ove ritenute fondate tali ragioni, sarà il giudice a disporre il differimento dell'udienza, di modo che l'opponente possa procedere all'integrazione del contraddittorio nel rispetto dei termini *ex art. 163 bis* cit.; in caso contrario, l'eventuale immediata citazione del terzo da parte dell'opponente incorrerà, verosimilmente, in una declaratoria di inammissibilità della chiamata.

²¹ Per una soluzione rigorosa, cfr. Trib. Massa, 13 ottobre 2015, in *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Ingiunzione (procedimento per)*, n. 45, per cui l'opponente può citare in giudizio unicamente l'opposto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, non potendo le parti del giudizio monitorio essere diverse dal creditore istante e dal debitore ingiunto.

²² In questo senso, L. BREGGIA, *Rifondazione normativa o prassi virtuose per accelerare la fase introduttiva del processo civile di cognizione?* in *Giur. it.*, 2004, 6. Tale soluzione, come sottolinea A. TEDOLDI, in *Commentario del codice di procedura civile* diretto da L. P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella cit., Torino, 2014, vol. VII, pp. 767-768, oltre a recare un innegabile vantaggio in termini di economia processuale, non è ostacolata dalla pretermissione del provvedimento di autorizzazione del giudizio, non essendo quest'ultimo volto a verificare le condizioni di ammissibilità della domanda del convenuto contro il terzo ma soltanto la tempestività dell'istanza di chiamata.

²³ Così, Cass., 26 agosto 2019, n. 21706, in *www.italgiure.giustizia.it*. La conclusione è stata, recentemente, condivisa anche dalla giurisprudenza di merito: Trib. Potenza, 21.09.2021, n. 969, inedita, che richiama Cass., 30 luglio 2020, n. 16336, in *Ilprocessocivile.it*, 4.11.2020, con nota di C. TARASCHI, ove è contemplato un meccanismo di sanatoria a favore dell'opponente che abbia citato direttamente il terzo, pur non avendo chiesto al giudice, nell'atto di opposizione, di essere autorizzato alla chiamata, ma abbia comunque, tempestivamente, richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., in quanto, così facendo, non incorrere nella decadenza dalla chiamata, la quale dovrà, invece, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo.

5. La tesi tradizionale: analogia con la riconvenzionale cd. propria

In conformità ai principi di semplificazione delle forme, concentrazione ed economia processuale, la tesi tradizionale, che assimila la riconvenzionale trasversale all'ordinaria domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei confronti dell'attore, senza alcuna necessità di notificazione - salvo il caso del contumace - continua a prevalere nella giurisprudenza di legittimità anche dopo la riforma del 1990.²⁴

A fondamento di tale equiparazione viene addotto in primo luogo l'argomento normativo: l'art. 269 c.p.c. richiede la citazione a comparire ad udienza fissa e la concessione del termine *ex art. 163 bis* c.p.c. esclusivamente in caso di chiamata in giudizio di un terzo, estraneo al novero dei contraddittori. A tal fine, la legge prescrive che il convenuto dichiari la volontà di chiamare il terzo nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, e contestualmente chieda al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentirne la citazione nel rispetto dei termini *ex art. 163 bis* cit. In seguito alla fissazione della nuova udienza con decreto, la citazione dovrà essere notificata al terzo a cura del convenuto.

Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, la *ratio* di tale disposizione risiede nella necessità di una esplicita *vocatio in ius* per consentire al terzo destinatario di una domanda giudiziale di divenire parte del processo. Si comprende allora come tale necessità venga elisa qualora il destinatario della domanda sia già stato convenuto in giudizio per altra via, avendo assunto la veste di parte per effetto di una domanda da altri proposta nella medesima sede. Ne consegue l'inutilità del termine di costituzione di cui all'art. 163 *bis* cit., finalizzato a garantire un'adeguata e completa preparazione della strategia difensiva, oramai già definita nelle sue linee essenziali.²⁵ Altresì superflui risultano alcuni contenuti dell'atto di citazione e, in specie, l'indicazione del giudice adito e l'avvertimento a costituirsi.²⁶

²⁴ Cfr., *ex multis*, Cass., 16 marzo 2017, n. 6846, in www.italggiure.giustizia.it, relativa ad una domanda "contro-riconvenzionale" proposta da un convenuto destinatario della domanda trasversale proposta da altro convenuto. Nello stesso senso anche Cass., 26 ottobre 2017, n. 25415, in www.italggiure.giustizia.it. Per analoga soluzione nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Firenze, 6 agosto 2004, n. 3277, in www.confediliziafirenze.it; Trib. Milano, 19 giugno 1997, in *Giur. It.*, 1998, 269; Trib. Lucca, 14 gennaio 2002, in *Giur. merito*, 2002, 1219; Trib. Torino, 1 marzo 2007, inedita; Trib. Bari, 7 ottobre 2014, in *Pluris* e, da ultimo, Corte App. Torino, 15 giugno 2021 in *DeJure*.

²⁵ Si veda Trib. Varese, ord., 1 luglio 2010, in *Giur. It.*, 2011, 1866, ove si legge che la proposizione di una domanda, da parte di un convenuto, nei confronti di un altro convenuto, deve essere qualificata come domanda riconvenzionale e non richiede, quindi, gli adempimenti previsti per la chiamata in causa del terzo dall'art. 269 c.p.c., essendo efficacemente proposta con la sola introduzione della stessa nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata. A. GUGLIELMINO, *Note in tema di domanda del convenuto* (nota redazionale a Trib. Varese, 1 luglio 2019 cit.), ha rimarcato come fosse da ritenere corretta la conclusione dei Giudici varesini, dacché il non avere attivato il procedimento previsto dall'art. 269 c.p.c. si era risolto in una scelta opportuna, considerata l'opportunità di evitare adempimenti processuali superflui, destinati a compromettere la ragionevole durata del processo, senza nulla aggiungere sul piano delle garanzie sostanziali a tutela delle parti.

²⁶ In questo senso, V. MORELLO, *Note sulla cd. domanda trasversale* cit., 391, laddove evidenzia l'inutilità anche di quegli elementi che identificano l'azione proposta, essendone il soggetto destinatario della domanda trasversale già al corrente dal momento della citazione a giudizio da parte dell'attore.

Questa ricostruzione appare in linea anche con i canoni del giusto processo e con l'esigenza di «assicurare il rispetto dell'interesse pubblicistico all'ordinato e celere svolgimento della lite»²⁷; in altri termini, l'attivazione del meccanismo ex art. 269 c.p.c. comporterebbe un inutile allungamento dei tempi processuali, senza nulla aggiungere sul piano delle garanzie sostanziali.²⁸

Stando al suddetto orientamento, la domanda tra coevocati risulterebbe ammissibile nei limiti di cui all'art. 36 c.p.c. e cioè a condizione che abbia un nesso con l'azione o con l'eccezione.²⁹ Al contrario, ritenendo il regime della riconvenzionale trasversale analogo a quello della chiamata del terzo ad istanza di parte, i limiti di ammissibilità saranno quelli (più restrittivi) di cui all'art. 106 c.p.c., e cioè la comunanza di causa³⁰, ovvero la domanda di garanzia. Le suddette condizioni di connessione si dimostrano maggiormente in linea con i canoni di razionalità ed economia processuale ed evitano che l'attore veda eccessivamente appesantito il giudizio sulla sua pretesa.³¹

La tesi esposta sembra però mettere in ombra alcune esigenze legate al diritto di difesa del convenuto destinatario della domanda trasversale: quella relativa al suo diritto di essere tempestivamente informato (mediante la notifica di un vero e proprio atto di citazione) e quella, consequenziale, di svolgere le sue difese in modo efficace, sottraendosi così a generici oneri di vigilanza sulle comparse di risposta altrui per verificare se, nelle stesse, vi siano domande non rivolte contro l'attore.

Proprio al fine di garantire siffatti valori costituzionalmente tutelati, all'indomani del nuovo rito – che, giova ribadirlo, ha come linea direttrice l'affermazione del giusto processo – in dottrina e giurisprudenza inizia ad emergere un differente orientamento, che ritiene opportuno sottoporre la domanda tra coevocati al regime della chiamata in causa del terzo.

²⁷L'espressione è di E. VULLO, in *La domanda proposta da un convenuto contro l'altro cit.*, 1781.

²⁸In questo senso, A. GUGLIELMINO, *Note in tema di domanda del convenuto cit.*, 1868, il quale segnala la superfluità delle attività afferenti alla *vocatio in ius*, in quanto rivolta ad un soggetto che è già stato chiamato in giudizio ed, in quanto parte di quest'ultimo, è già a conoscenza di quali siano l'autorità giudiziaria adita e l'udienza cui dovrà presenziare. Cfr. anche A. RONCO, *Appunti sulla domanda proposta da un convenuto contro l'altro cit.*, 15, il quale mette in luce la necessità di evitare che l'attore, in dipendenza delle iniziative del convenuto, veda ingiustamente dilatare le scadenze processuali.

²⁹La necessità di un collegamento tra domanda riconvenzionale e domanda principale ai fini della deroga alla competenza prevista dall'art. 36 c.p.c. non è unanimemente condivisa. La giurisprudenza (*ex multis*, Cass., 20 dicembre 2011, n. 27564, in www.italgiure.giustizia.it) ritiene infatti sufficiente un qualunque collegamento obiettivo tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del *simultaneus processus* ai fini dell'economia processuale. In dottrina, secondo alcuni, l'art. 36 c.p.c. integra una norma di portata generale che limita le domande riconvenzionali proponibili dal convenuto esclusivamente a quelle che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione. Su un diverso fronte si collocano coloro i quali ritengono l'art. 36 c.p.c. una norma regolatrice della sola competenza, con la conseguenza che il convenuto potrebbe far valere riconvenzionali prive di connessioni con la pretesa avversaria, a condizione che appartengano alla competenza per territorio, valore e materia del giudice adito. Per approfondimenti si veda E. VULLO, *La domanda proposta da un convenuto contro l'altro cit.*

³⁰Secondo G.P. CALIFANO, *op.cit.*, 115, l'ampiezza del concetto di «causa comune» è finalizzata a non restringere l'ambito applicativo della norma a casi tassativi, ma intende piuttosto «riferirsi con formula volutamente generica a molteplici ipotesi di connessione tra la causa pendente fra le parti originarie e la situazione sostanziale di cui il terzo è titolare».

³¹Di questa opinione è A. RONCO, *Appunti sulla domanda proposta da un convenuto contro l'altro cit.*, 14.

6. La tesi della Cassazione: il coevocato è pur sempre un terzo

I primi segnali di un radicale cambio di prospettiva si rinvergono nella giurisprudenza di merito immediatamente successiva alla novella.³² L'attivazione del meccanismo ex art. 269 c.p.c. si rende opportuna alla luce della considerazione per cui il coevocato destinatario della domanda trasversale, rispetto al convenuto che lo cita, è a tutti gli effetti «terzo»: del resto, la decisione in commento, ha chiarito come la riconduzione all'istituto generale della chiamata di terzo di un soggetto già convenuto sia il frutto di una «interpretazione estensiva del concetto di "terzo"» e, cioè, di un soggetto «inteso come estraneo al rapporto processuale instaurato per effetto della citazione fra l'attore e ciascuno dei convenuti».

Egli, fino a quel momento, sta in giudizio per contraddire ad una domanda (quella attorea) che, connessa o meno a quella trasversale, difficilmente ingloba tutte le difese che il coevocato ritiene opportuno spendere nei confronti di una domanda diversa, proveniente un soggetto diverso. Non occorre allora né stravolgere il dato letterale né compiere tentativi forzati di architettura giuridica per rendersi conto che il sistema della chiamata in causa del terzo meglio assolve alla funzione garantista dinanzi evidenziata, non perciò pregiudicando in maniera definitiva il regolare svolgimento del processo. Di conseguenza, alla stregua del comb. disp. artt. 166 e 269 c.p.c., il convenuto sarà tenuto a richiedere il preventivo differimento dell'udienza al fine di riconoscere all'altro convenuto un congruo termine per apprestare le sue difese e garantire un reale contraddittorio processuale.

Un primo arresto anche nella giurisprudenza di legittimità si deve ad una pronuncia del 2011³³ la quale, operando una *summa divisio*, ha distinto le ipotesi in cui la riconvenzionale trasversale si fonda sul medesimo titolo della domanda principale - risultando così sufficiente che venga proposta nella comparsa di risposta - da quelle in cui si basa su un diverso rapporto (es., garanzia impropria) facendo scattare il meccanismo processuale di cui all'art. 269 c.p.c.³⁴ Nella scia di questo orientamento si colloca l'ordinanza in epigrafe. Il punto focale del ragionamento si coglie nel necessario temperamento tra i valori in gioco: da un lato, l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento del processo evitando che la sua durata danneggi l'attore, dall'altro impedire di sacrificare ingiustamente il diritto di difesa del convenuto destinatario della domanda trasversale. Pur trattandosi di diritti equiordinati (art. 111 e 24 Cost.), essi «non stanno sullo stesso piano e non sottendono valori realmente comparabili», come chiarisce la pronuncia in esame. E, traducendosi tale esigenza in una mera aspirazione al corretto andamento dell'amministrazione della giustizia è, dunque, destinata a soccombere di fronte alle «necessità inderogabilmente imposte dal rispetto di un

³²Cfr. Trib. Torino, 16 marzo 1999, in *Pluris*, allorché fu sancito che, qualora uno dei plurimi convenuti intenda proporre una domanda nei confronti di un altro convenuto, è tenuto ad attivare il meccanismo di chiamata di cui all'art. 269 c.p.c., salvo che la parte contro cui essa è diretta si difenda sul merito senza eccepirne l'irritualità. Cfr. anche Trib. Lucca, 14 gennaio 2002, in *Giur. merito*, 2002, 1219; Trib. Monza, 16 giugno 2005, n. 1828, in *www.laprevidenza.it*.

³³Cass., 12 aprile 2011, n. 8315, in *www.italgiure.giustizia.it*.

³⁴In particolare, a parere dei giudici di legittimità, la *vocatio in ius* è necessaria anche nei confronti del terzo, stante la circostanza che egli è parte formale del processo con riferimento all'originaria domanda dell'attore, non lo è però rispetto alla differente domanda proposta dal coevocato. Si veda *amplius* V. MORELLO, *op. cit.*, 393.

fondamentale diritto soggettivo, costituzionalmente protetto, che è quello di difendersi e agire in giudizio in modo efficace e in condizioni di parità ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost.».³⁵ Ne consegue la preminenza del diritto del coevocato di essere efficacemente e tempestivamente informato della domanda trasversale a lui destinata, al fine di svolgere le sue difese senza alcun pregiudizio.

Peraltro, la mancata applicazione del meccanismo della chiamata in causa del terzo richiederebbe all'interprete di sopperire alla lacuna normativa indicando al destinatario della domanda i tempi e i modi di proposizione delle proprie difese (domande riconvenzionali, eccezioni, chiamata di terzi, ecc.).³⁶ Verrebbe così travisata la ragion d'essere dell'art. 269 c.p.c., ossia quella di permettere l'ordinato svolgimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione.

Al riguardo, la pronuncia *de qua* rileva che «*non sussiste alcuna valida ragione per negare al destinatario della domanda trasversale il godimento di un termine a comparire, soprattutto in considerazione delle decadenze che verrebbero a maturare*». La comunanza di *ratio* che lega la riconvenzionale trasversale alla chiamata in causa del terzo comporta anche la sottoposizione della prima ai limiti di proponibilità previsti per la seconda dall'art. 106 c.p.c. (connessione per oggetto o per titolo, sussistenza di un rapporto di garanzia). Si rileva, inoltre, come l'equiparazione del convenuto attinto dalla domanda trasversale all'attore destinatario della riconvenzionale propria imporrebbe al primo un onere di vigilanza degli atti processuali che non ha alcun fondamento normativo, rispondendo semmai a esigenze di ordine pratico se non addirittura metagiuridico.³⁷

Il *dictum* della commentata ordinanza rievoca il consolidato orientamento, avallato dalle SS.UU. nel 2010, in virtù del quale, fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., deve riconoscersi l'esistenza di un margine di discrezionalità in capo al giudice circa l'autorizzazione all'intervento di terzi ad istanza di parte di cui all'art. 269 c.p.c. La novellazione dell'art. 269 c.p.c. avrebbe invero comportato soltanto la fissazione di un termine perentorio per l'ammissibilità dell'intervento del terzo ad istanza di parte e, pertanto, il giudice, a fronte della tempestiva chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto (nella fattispecie scrutinata dalle SS.UU., in manleva o in regresso), potrebbe rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo e disporre la trattazione separata delle cause: e ciò sia per ragioni

³⁵Non a caso, nella decisione è altresì precisato che l'esigenza che l'attore non veda inutilmente ritardata la definizione del processo «*nasce solo dalla aspirazione di buon andamento della amministrazione della giustizia, laddove non ne derivi per gli utenti un ritardo irragionevole, tant'è che il secondo comma dell'art. 111 Cost., dopo aver solennemente enunciato i principi fondamentali del contraddittorio e della parità delle armi fra le parti e della terzietà ed imparzialità del giudice, demanda alla legge la predisposizione delle condizioni per assicurare la ragionevole durata del processo*».

³⁶L'ordinanza della Cass., 26 ottobre 2017, n. 25415 *cit.*, condividendo la tesi tradizionale, accorda al terzo attinto dalla trasversale la facoltà di proporre le sue domande ed eccezioni oralmente all'udienza di trattazione, con soluzione irragionevolmente penalizzante rispetto a qualsiasi altro terzo, ammesso a beneficiare del termine a difesa (20 giorni) e della possibilità di difese scritte.

³⁷A tal proposito A. RONCO, *Appunti sulla domanda proposta da un convenuto contro l'altro* cit. 17, obietta che l'assunto «secondo cui ciascun convenuto potrebbe presumere che gli altri convenuti non formulino domande trasversali, sino a che tali domande non siano incardinate in una citazione ex art. 269 c.p.c. rischia di risolversi in una petizione di principio».

di economia processuale sia per motivi di ragionevole durata del processo che, a seguito dell'integrazione del testo dell'art. 111 Cost. del 1999, dovranno presiedere ad ogni sua scelta.³⁸L'opzione interpretativa avallata dalle SS.UU. non fu immune da critiche: venne rimarcato come, in definitiva, la scelta svuotava i precetti regolanti il processo, in nome di esigenze di economia processuale, nonché di una travisata (e dilatata) applicazione del principio della ragionevole durata dei tempi processuali³⁹. Peraltro, il rifiuto di fissare una nuova prima udienza di comparizione per la costituzione, quantunque ricollegata all'opportunità della trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale, potrebbe paradossalmente finire col vanificare quella medesima finalità. In altre parole, dal momento che la mancata fissazione di un'ulteriore udienza da parte del giudice per consentire la chiamata del terzo lascia impregiudicata la possibilità per il convenuto di agire in separato giudizio per la tutela dei propri diritti, potrebbe darsi luogo ad una duplicazione di attività processuali e proliferazione di contenziosi (poiché il successivo giudizio avrebbe ad oggetto il medesimo *thema decidendum*) producendo, dunque, quei medesimi inconvenienti che la trattazione unitaria nello stesso processo tende invece ad evitare.⁴⁰

In verità, stante la contrapposizione letterale tra il secondo ed il terzo comma del novellato art. 269 cit., sembrava non potersi revocare in dubbio che, allorquando la richiesta di chiamare in causa il terzo fosse provenuta dal convenuto, nessuna discrezionalità valutativa sarebbe stata affidata al giudice, diversamente da quanto avveniva sotto l'egida del previgente art. 269. Egli avrebbe dovuto limitarsi a verificare soltanto la ritualità dell'istanza (ossia la sua tempestività e la sua completezza), fissando una nuova prima udienza di comparizione, senza dover neanche sentire l'attore, e ferma restando l'originaria udienza di comparizione, a condizione che la citazione del terzo rispettasse i termini minimi a comparire.⁴¹ Non vi fu, però, unanimità di vedute.⁴²

³⁸Cass., SS.UU., 23 febbraio 2010, n. 4309, in www.italgiure.giustizia.it, ove sono richiamate (tra le altre) Cass., 28 agosto 2004, n. 17218 e Cass. 25 agosto 2006, n. 18508, nelle quali è sancito, inoltre, che il provvedimento del giudice di merito, che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, in quanto tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione: del resto, era stato (già in precedenza) chiarito che il mancato uso, da parte del giudice di primo grado, del potere di autorizzare la chiamata in causa del terzo ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. non avrebbe potuto essere sindacato dal giudice di appello, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice a norma dell'art. art. 354 c.p.c. (così, Cass., 13 aprile 1987, n. 3667, in *DeJure*).

³⁹Cfr. R. CAPONI - D. DALFINO - A. PROTO PISANI - G. SCARSELLI, *In difesa delle norme processuali*, in *Foro it.*, 2010, I, 1794; G. P. CALIFANO, *op.cit.*, 126.

⁴⁰Così, V. AMENDOLAGINE, *La chiamata in causa del terzo formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c.: il giudice può rigettarla nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo?* in *Giur.it.* 2011, 11.

⁴¹Così, C. CONSOLO - F. P. LUISSO - B. SASSANI, *op. cit.*, pag. 164; G. TRISORIO LIUZZI, *La difesa del convenuto e dei terzi nella nuova fase introduttiva del processo ordinario di cognizione*, in *Giur. it.*, 1996, IV, 85.

⁴²Secondo A. ATTARDI, in *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, pp. 110-111, in caso di chiamata in causa del terzo ad opera dell'attore, il giudice dovrà comunque valutare, al fine di decidere sullo spostamento o meno della prima udienza, se effettivamente vi sia comunanza di causa. V'è, poi, da segnalare la posizione di G. OBERTO, *L'introduzione della causa in primo grado dopo la riforma del processo civile*, in *Giur. It.*, 1993, 453, secondo il quale l'istruttore, ove non condivida la scelta della difesa del convenuto, potrà, avvalendosi del potere previsto dal secondo comma dell'art. 103 c.p.c., disporre

Alla luce del dato giurisprudenziale, oramai divenuto *jus receptum*, in presenza di una domanda riconvenzionale trasversale, la chiamata in causa del coevocato sarà subordinata alla preventiva valutazione del giudice circa l'opportunità di allargare l'ambito soggettivo del processo, potendo quest'ultimo rifiutare la fissazione di una nuova prima udienza, in ragione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

7. Riflessioni conclusive

La soluzione condivisa dalla recente ordinanza individua, con dovizia di argomentazioni, la disciplina applicabile alla domanda riconvenzionale trasversale, svelando le fitte trame di un istituto che non ha ricevuto adeguata considerazione da parte del legislatore.

Il ragionamento giuridico sotteso alla pronuncia in commento si fonda, in definitiva, su di un bilanciamento tra diritti costituzionalmente tutelati che rappresenta il principale criterio di soluzione delle antinomie tra valori di pari rango.⁴³ L'individuazione del regime applicabile alla domanda riconvenzionale trasversale viene così ad allinearsi col *dictum* della Consulta in materia di *simultaneus processus*, essendo stato ribadito di recente che, nel nostro ordinamento, «*non sussiste un diritto costituzionalmente tutelato della parte al processo simultaneo*», dal momento che «*la sua inattuabilità non lede, in linea di principio, il diritto di azione, né quello di difesa, se la pretesa sostanziale dell'interessato può essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e difesa*»⁴⁴. Nella giurisprudenza di legittimità il riferimento al principio di economia processuale compare quasi sistematicamente in endiadi con quello che ne rappresenta il naturale corollario, la ragionevole durata del processo. Se quest'ultima trova un esplicito riconoscimento normativo nell'art. 111, comma secondo della Carta Costituzionale - come riformato dalla Legge costituzionale n. 2 del 1999 - non altrettanto può dirsi per il canone di economia processuale, di origine esclusivamente giurisprudenziale.⁴⁵ Esso, inteso quale declinazione del principio di

la separazione delle cause e, perciò, tanto vale riconoscere allo stesso giudice un potere di autorizzazione in via preventiva, se non altro per ragioni di economia processuale.

⁴³Per i particolari connotati che assume il bilanciamento nelle deliberazioni giudiziali, si veda B. Celano, *Giustizia procedurale pura e teoria del diritto*, in M. BASCIU (a cura di), *Giustizia e procedure. Dinamiche di legittimazione tra Stato e società internazionale*, Milano, 2002, 101. Secondo l'Autore, nel caso del bilanciamento fra principi in conflitto, «*la deliberazione giudiziale assume direttamente, senza mediazioni, i tratti del giudizio morale (...); il giudice si pronuncia per così dire direttamente, senza essere soggetto a gran parte dei vincoli che abitualmente (almeno così si ritiene) orientano la sua decisione, su questioni di giustizia. La metafora del bilanciamento, insomma, suggerisce un'immagine quasi sapienziale della decisione giudiziale*». Per un'analisi approfondita di tale tecnica argomentativa, con riferimenti comparatistici, si veda G. PINO, *Teoria e pratica del bilanciamento: libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno e Resp.*, 2003, 6, 577 ss.

⁴⁴Così, Corte Cost., 26 novembre 2020, n. 253, in *Giur. Cost.*, 2020, 6, 2980, ove richiama Corte Cost., 26 marzo 2020, n. 58, nonché Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 451 e Corte Cost., 5 luglio 1995, n. 295.

⁴⁵Al principio di economia processuale fa sovente riferimento non solo la giurisprudenza di legittimità, ma anche quella costituzionale. Cfr. Corte Cost., 4 febbraio 1965, n. 11, in www.cortecostituzionale.it, in relazione al processo penale. Prima della riforma dell'art. 111 Cost., scriveva F.P. Luiso, *Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza presso terzi*, Milano, 1981, 158, riferendosi al canone di economia processuale, che esso «*è l'espressione di un valore certamente rispettabile, ma altrettanto sicuramente non previsto nella Costituzione*».

semplificazione, impone il necessario risparmio di atti ed attività processuali ritenute non essenziali e richiede al giudice, *case manager* della lite⁴⁶, di individuare la strada più breve e celere affinché il processo giunga a termine con il minor sacrificio di risorse giudiziarie.

L'attribuzione al giudicante di ampi poteri discrezionali nella gestione del processo comporta tuttavia che, a date condizioni, anche l'esigenza di garantire una giustizia il più possibile sollecita possa risultare recessiva, in apparente contrasto con il dettato costituzionale (art. 111 Cost.) e sovranazionale (art. 6 CEDU).⁴⁷ Significativi esempi di tale impostazione si rinvencono nel codice di procedura civile (ri)disegnato dalle riforme degli ultimi decenni: si pensi all'art. 702 *ter*, comma quinto c.p.c.⁴⁸ e all'art. 669 *sexies*, comma primo c.p.c., norme che, nel rispetto del principio del contraddittorio, affidano completamente le redini del processo in mano al giudice.

L'elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni dimostra in maniera inequivocabile la rilevanza assunta dal principio di economia processuale divenuto, da mero canone ermeneutico, parametro di validità delle norme che regolano lo svolgimento del giudizio. Che tale valorizzazione rappresenti la logica conseguenza dell'intervenuta costituzionalizzazione del giusto processo non è in dubbio: maggiormente opinabile risulta, invece, il tentativo di razionalizzare i tempi del processo giungendo finanche all'indebita compressione dei valori costituzionali.

In diverse occasioni, la Suprema Corte ha ritenuto preminente la ragionevole durata del processo in danno del diritto di difesa del litisconsorte pretermesso. Così, ha affermato che la mancata partecipazione al processo di primo grado di un litisconsorte necessario, in violazione dell'art. 102 c.p.c., non vizia il provvedimento finale se il contraddittorio è stato integrato nel giudizio di impugnazione con atto di intervento volontario, a condizione, però, che l'interventore accetti la controversia nello stato in cui si trova e che le altre parti non vedano indebitamente compresse le proprie facoltà processuali.⁴⁹

In senso analogo con quanto statuito nella pronuncia in commento i Giudici di legittimità hanno altresì chiarito che la necessità di assicurare la ragionevole durata del processo

⁴⁶In questo senso, G. DI CESARE, *Il processo civile tra ragionevole durata ed efficienza: il case management come spunto de iure condendo*, in www.ildiritto.it. Nello scritto si colgono anche interessanti riferimenti comparatistici, basati sul modello della *Jurisdictional Proportionality* tra le risorse complessive a disposizione dell'ordinamento giudiziario e quelle spendibili per la risoluzione della singola controversia.

⁴⁷Di questo avviso è F. CIPRIANI, *Il processo civile italiano tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4, 2002, 1249. Secondo l'Autore «quando si tolgono diritti alle parti e si danno poteri discrezionali al giudice, l'efficienza può essere ottenuta solo a scapito delle garanzie».

⁴⁸Corte Cost., 26 novembre 2020, n. 253 *cit.* ha dichiarato incostituzionale l'art. 702 *ter*, comma secondo, ultimo periodo, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.: secondo il Giudice delle leggi costituisce elemento dirimente la circostanza che la finalità acceleratoria, perseguita dal legislatore con l'introduzione del procedimento sommario di cognizione, sia funzionale a garantire la ragionevole durata del processo, ma si riveli conseguenza sproporzionata e irragionevole ex art. 3 Cost., nell'ambito di una fattispecie quale quella in esame.

⁴⁹Cass., SS.UU., 31 marzo 2021, n. 9006, in www.italgiure.giustizia.it, in relazione all'intervento del litisconsorte pretermesso nel giudizio di legittimità.

impedisce al giudice di adottare provvedimenti che procrastinino inutilmente la definizione del giudizio, senza che ciò sia funzionale al rispetto del contraddittorio.⁵⁰ È stato così affermato che la mancata notificazione del ricorso per cassazione ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio, rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incumbente, quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbia formulato domande nei confronti del soggetto contumace.

I principi regolatori del giusto processo fanno da sfondo anche alla motivazione con cui l'Organo nomofilattico, ponendo fine ad un'annosa *querelle*, ha chiarito che la modificazione della domanda - ammessa ex art. 183, comma quinto c.p.c. - può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima (*petitum* e *causa petendi*): ciò sempre a condizione che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.⁵¹

Il quadro così delineato rivela la necessità che il diritto vivente assicuri il rispetto dei principi regolatori del giusto processo, per raggiungere quel complesso equilibrio tra ragionevole durata ed efficienza che può rappresentare la chiave di volta del contenzioso pendente nei nostri tribunali.

Iole Di Ciommo
Dottoressa in Giurisprudenza

⁵⁰Cass., 1 marzo 2012, n. 3189, in www.italgiure.giustizia.it. Cfr. anche Cass., SS.UU., 12 marzo 2014, n. 5700, *ivi*, ove la Corte ricorda come il principio del giusto processo, nella sua dimensione sia costituzionale che sovranazionale non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso: occorre infatti evitare di sanzionare comportamenti ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e, in definitiva, il diritto ad un giudizio.

⁵¹Cass., SS.UU., 15 giugno 2015, n. 12310, in www.italgiure.giustizia.it.